CAMERA DEI DEPUTATI N. 4154

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSI MARAMOTTI, NICOLINI, FAGNI, FERRI, MACCIOTTA

Presentata il 7 novembre 1986

Norme per le finalità di programmazione degli interventi nel campo dei beni culturali nel triennio 1987-89

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 15 della legge finanziaria 1986 costituì una svolta nel settore dei beni culturali per il valore produttivo e la possibilità di impiego di forze giovanili che per la prima volta venivano riconosciute dal Governo al patrimonio artistico del Paese. Ma nello stesso tempo esso toglieva al Ministero per i beni culturali la capacità di iniziativa e programmazione, spostando l'interesse sulla progettualità di imprese private, specificatamente nel campo dell'informatica, sull'uso di tecnologie avanzate e su una leggera diminuzione della disoccupazione giovanile, grazie all'assunzione di giovani, con contratti a termine, da parte delle imprese ammesse al contributo.

Con una metafora che ha avuto fortuna linguistica, pur nell'assenza di spessore culturale, i « giacimenti » culturali del nostro Paese apparvero come il tesoro sommerso di cui nessuno s'era accorto, capace per le sue potenzialità di dare vita a idee, tecniche, intelligenze inerti.

Fin dall'anno scorso, in sede di discussione della legge finanziaria, noi avvertimmo i rischi che stavano dietro un'operazione per la quale si mettevano a disposizione ben 300 miliardi per il 1986 e 300 miliardi per il 1987 (una cifra quasi pari alla somma di bilancio che il Ministero per i beni culturali aveva in tabella per gli investimenti), e che si possono qui sintetizzare:

una massa notevole di denaro pubblico fluiva nelle imprese private o in consorzi costituiti frettolosamente *ad hoc*, esonerati dal contribuire all'operazione con proprio capitale di rischio, ma messi in condizione di avere margini di guadagno difficilmente controllabili;

una incertezza sulla validità e necessità di progetti preparati fuori dalla reale visione e conoscenza dei settori interessati;

una prevalenza della catalogazione e inventariazione con tecnologie avanzate a danno di altre urgenze;

una emarginazione degli organi competenti, quali gli Istituti centrali, che da tempo hanno messo a punto programmi di tutto rilievo e che sono inchiodati all'immobilismo per ristrettezza di mezzi.

Ma soprattutto, alle radici dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, stava, e sta tuttora, una profonda sfiducia nel Ministero per i beni culturali e nelle competenze istituzionali, così che a stento si riesce a cogliere il senso delle istanze di riforma del Ministero stesso, dal momento che lo si priva, o lo si ritiene inidoneo alla gestione e direzione di operazioni così rilevanti.

Si poteva pensare che l'articolo 15 avesse carattere sperimentale e straordinario, quasi di provocazione, per poi mutarsi in un impegno più solido, da ricondurre entro l'alveo istituzionale. L'articolo 5 della legge finanziaria 1987 dimostra invece che la volontà è quella di proseguire su questa strada inedita, su un modello nuovo di pubblica amministrazione.

Noi riteniamo che il Ministero dei beni culturali e ambientali debba assumere in pieno il suo ruolo di programmazione e di scelta, di indicazione delle priorità di intervento nei vari campi dei beni culturali e di controllo scientifico dei progetti che verranno approvati.

Le somme dei 600 miliardi per il 1987, 700 miliardi per il 1988 e 800 miliardi per il 1989 poste nell'articolo 5 della legge finanziaria 1987 per la valorizzazione di beni culturali devono perciò essere riportate nella tabella C, cioè nei fondi di investimento e acquistare quel carattere ordinario che, solo, può dare certezza di serietà e scientificità di intervento e chiarezza nella graduale programmazione.

La nostra proposta di legge non si presenta ancora come modifica totale di quanto è stato predisposto in seguito alla attuazione dell'articolo 15 della legge finanziaria 1986, perché riteniamo che anche imprese o enti privati possano concorrere alla valorizzazione del patrimonio artistico, ma sempre entro una programmazione ben definita che spetta al Ministro competente. Essa, quindi, si limita a ricondurre entro il Ministero competente la definizione di un programma triennale di interventi che si riferiscono alla catalogazione sistematica dei beni culturali, librari, ecc., ma anche al recupero di complessi monumentali e di aree archeologiche.

Sulla base di tale programma, che il Consiglio nazionale dei beni culturali deve valutare, verranno predisposti i progetti attuativi di imprese pubbliche e private, la cui ammissibilità al contributo del Ministero sarà valutata e decisa dal Ministro per i beni culturali, sentito il parere dei Comitati di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e di intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per l'anno 1987, in cui non può ancora essere operante la programmazione triennale, si prevede, all'articolo 8, l'utilizzo di 300 miliardi per programmi che già ora il Ministero è in grado di espletare sulla base di progetti già predisposti dagli Istituti centrali e/o dalle Soprintendenze. Si pensi al rilievo del Sistema bibliotecario nazionale, cui la carenza di fondi sufficienti aggrava i ritardi, e il trasferimento della biblioteca dell'Istituto di archeologia e storia dell'arte da palazzo Venezia all'ex caserma Lamarmora, che doterebbe l'Italia di quello strumento indispensabile per gli studi artistici, ora forniti dall'Istituto germanico. Abbiamo citato questi due esempi ma altri interventi da tempo auspicati si potrebbero finanziare e condurre a termine.

In realtà la presente proposta di legge intende ridare al Ministero, coi suoi Istituti centrali, con le sue articolazioni periferiche, competenze, ruoli e doveri che sono essenzialmente suoi e per dare forza ad un discorso globale di riforma della pubblica amministrazione, le cui lentezze, carenze, debolezze non possono giustificare linee radicalmente alternative.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per la finalità di programmazione degli interventi straordinari nel campo dei beni culturali, il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce, secondo criteri di priorità, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, entro il 31 dicembre 1987, un programma triennale di interventi riferiti a:

a) catalogazione sistematica dei beni di interesse archeologico, architettonico, ambientale e storico-artistico;

b) recupero e restauro di complessi monumentali e di aree archeologiche;

c) servizio bibliotecario nazionale;

d) restauro dei beni librari e archivistici;

e) informatizzazione delle sovrintendenze.

2. Il 50 per cento delle iniziative previste dal programma di cui al comma 1, deve essere attuata nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Il programma deve indicare gli interventi direttamente gestiti dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Per il triennio 1987-89 è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi per l'anno 1987, 700 miliardi per l'anno 1988, 800 miliardi per l'anno 1989.

ART. 2.

1. Le proposte-progetti per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 debbono essere presentate al Ministero per i beni culturali e ambientali per il tramite

delle sovrintendenze competenti per settore entro il 30 marzo dell'anno successivo e debbono indicare:

a) l'area e le modalità dell'intervento;

b) la durata prevista per l'esecuzione del progetto e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;

c) il numero di addetti che si assumeranno per l'attuazione del progetto;

d) le tecnologie che vengono utilizzate;

e) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.

ART. 3.

1. Ove i progetti di cui all'articolo 2 interessino le competenze dell'Istituto per la patologia del libro, dell'Istituto per il catalogo unico delle biblioteche, dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto per il catalogo e la documentazione, la loro realizzazione avviene sotto il diretto controllo dei predetti istituti.

ART. 4.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere dei comitati di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e d'intesa col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, valuta la conformità dei progetti al programma proposto e li trasmette al Ministero del bilancio e della programmazione economica perché siano sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione, indicando le priorità e l'entità del relativo finanziamento.

2. Entro il 30 maggio di ogni anno il CIPE delibera sui progetti indicando i soggetti pubblici o privati concessionari della loro attuazione e i finanziamenti relativi.

3. Gli atti di concessione sono approvati con decreto del Ministro per i beni

culturali e ambientali di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5.

1. I decreti di approvazione degli atti di concessione debbono indicare:

a) il soggetto concessionario;

b) il numero e le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a ventinove anni, che risultino iscritti nelle liste di collocamento da oltre dodici mesi o che comunque non abbiano avuto rapporti di lavoro nei dodici mesi precedenti, secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. È fatta salva la possibilità di assumere con le medesime modalità tecnici o laureati i quali, ancorché abbiano superato il ventinovesimo anno di età, abbiano già svolto, con contratto a tempo, attività riguardanti gli istituti d'arte presso le sovrintendenze o le biblioteche pubbliche;

c) l'utilizzabilità mediante moderne tecnologie informatiche della valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;

d) il tempo di esecuzione;

e) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;

f) le modalità di controllo della regolare esecuzione dell'intervento;

g) le modalità della sospensione o revoca del finanziamento nella ipotesi di inadempimento da parte del soggetto responsabile dell'attuazione dell'iniziativa.

2. Le opere eventualmente occorrenti per la attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

3. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione delle proposte-progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto è di proprietà dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello

stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.

ART. 6.

1. I concessionari dei progetti da attuarsi secondo le norme della presente legge e relative disposizioni attuative da emanarsi da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, possono stipulare convenzioni con le regioni per la formazione e qualificazione professionale dei giovani assunti per l'esecuzione dei progetti.

ART. 7.

1. Al completamento dei progetti già approvati in applicazione dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si provvede con lire 300 miliardi del fondo previsto per il 1987.

ART. 8.

1. Per l'anno 1987 vengono finanziati con lire 300 miliardi secondo il disposto della legge 22 dicembre 1986, n. 910, i progetti già predisposti dagli istituti centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali ed i progetti urgenti già predisposti dalle sovrintendenze, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali.